



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 avente ad oggetto “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.02.2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 413, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;
VISTO il Decreto del M.I.U.R. n. 162 del 28 luglio 2016, istitutivo della Partizione dedicata agli alunni con disabilità dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti;
VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 96/2019;
VISTA la nota M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 2044 del 17.09.21, recante le indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s. 2021/2022
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ed informate le OO.SS. Regionali del Comparto Scuola;
VISTA la nota M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1248 del 15.07.20 avente ad oggetto “Certificazioni di alunni con disabilità. Indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21” con la quale “*si invitano i Dirigenti scolastici delle scuole interessate ad adoperarsi affinché vengano garantiti tutti i supporti e i sostegni a alunni per i quali sia stato richiesto il rinnovo della Diagnosi funzionale, in caso di rivedibilità della stessa. Nei casi di rinnovo della Diagnosi funzionale, anche in occasione del passaggio di grado, la famiglia provvederà a produrla appena possibile, senza che la mancata presentazione determini discontinuità all’assistenza e al sostegno didattico.*”;
PRESO ATTO delle richieste trasmesse dall’A.T.P. di Chieti n. 19623 del 13.10.22, dall’A.T.P. di Pescara n. 19624 del 13.10.22, dall’A.T.P. dell’Aquila n. 12615 del 12.10.22 e dall’A.T.P. di Teramo n. 10926 del 12.10.22 intese ad ottenere l’assegnazione di ulteriori posti di sostegno didattico per l’a.s. 2022/23, necessari per assicurare il diritto allo studio e la soddisfacente integrazione degli alunni disabili nelle scuole della regione;
PRESO ATTO dei pareri positivi espressi dai competenti GLH sulle suddette richieste;
RITENUTO di dover garantire il necessario supporto alle Istituzioni Scolastiche della regione al fine di assicurare il diritto all’istruzione degli alunni disabili;
TENUTO CONTO del rapporto alunni/docenti nella regione Abruzzo;

DISPONE

Art. 1 – Sono assegnati agli Ambiti Territoriali Provinciali della Regione per l’a.s. 2022/23 i seguenti posti di sostegno didattico, per garantire il diritto allo studio, nonché la qualità del processo di integrazione/apprendimento agli alunni con disabilità:

POSTI: L'AQUILA **51,5** CHIETI **48** PESCARA **32,5** TERAMO **46** TOTALE **178**



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

Art. 2 – Ogni Ambito Territoriale dovrà inviare a questa Direzione Generale l'elenco delle istituzioni scolastiche cui sarà assegnata la ulteriore quota organica, nonché copia dei provvedimenti istitutivi dei posti.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimiliano Nardocci

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Ai Dirigenti A.T.P. della Regione
Alle OO.SS. Comparto Scuola della Regione